

**PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO:
"COMPLETAMENTO ESCAVAZIONE, RICOMPOSIZIONE E REINSERIMENTO
AMBIENTALE DI UNA CAVA ATTIVA DI GHIAIA E SABBIA
(Id. cava 02518) NEL COMUNE DI BASTIA UMBRA (PG) "**

Soggetto proponente: **Società C.U.S.I. Srl**

ALLEGATO TECNICO
ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

INDICE

| | | |
|--|-------------|----------|
| Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI AUTORIZZATI | <i>pag.</i> | 2 |
| 1.1 ELABORATI PROGETTUALI | <i>pag.</i> | 3 |
| 1.1.1 PROGETTO DEFINITIVO | <i>pag.</i> | 3 |
| 1.1.2 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE | <i>pag.</i> | 3 |
| 1.1.3 SINTESI NON TECNICA | <i>pag.</i> | 3 |
| 1.1.4 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA DAL PROPONENTE A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI | <i>pag.</i> | 4 |
| Sezione 2 – MEMORIA SINTETICA DELL'ITER ISTRUTTORIO | <i>pag.</i> | 5 |
| Sezione 3 – PRESCRIZIONI E CONDIZIONI | <i>pag.</i> | 8 |
| 3.1 ANTE OPERAM | <i>pag.</i> | 8 |
| 3.1.1 PRESCRIZIONI AMBIENTALI | <i>pag.</i> | 8 |
| 3.1.2 ALTRE PRESCRIZIONI | <i>pag.</i> | 8 |
| 3.2 CORSO D'OPERA: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA | <i>pag.</i> | 8 |
| 3.2.1 PRESCRIZIONI AMBIENTALI | <i>pag.</i> | 8 |
| 3.2.2 ALTRE PRESCRIZIONI | <i>pag.</i> | 9 |

Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI AUTORIZZATI

1.1 ELENCO ELABORATI PROGETTUALI AUTORIZZATI

1.1.1 PROGETTO DEFINITIVO

a) RELAZIONI

R1 – RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA con allegati:

- ALLEGATO n. 1: Carta geologica e geomorfologica (scala 1:10000)
- ALLEGATO n. 2: Carte piezometriche (scala 1:10000)
- ALLEGATO n. 3: Risultati misure livelli piezometrici
- ALLEGATO n. 4: Risultati analisi chimiche
- ALLEGATO n. 5: Estratti Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (scala 1:10000)
- ALLEGATO n. 6: Planimetria di progetto con ubicazione indagini geognostiche (scala 1:1000)
- ALLEGATO n. 7: Risultati sondaggi geognostici
- ALLEGATO n. 8: Risultati sondaggi penetrometrici dinamici SCPT
- ALLEGATO n.9: Risultati indagine geofisica con metodo “MASW” e documentazione fotografica
- ALLEGATO n. 10: Pericolosità sismica di base e azione sismica di riferimento
- ALLEGATO n. 11: Risultati verifica di stabilità
- ALLEGATO n. 12: Sezioni geolitologiche e idrogeologiche (scala 1:1000)

R2 – RELAZIONE ECOLOGICA

R3 – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA con allegati:

- ALLEGATO n. 1: Planimetria generale interna all’area di cava (scala 1:2000)
- ALLEGATO n. 2: Calcolo dei volumi da estrarre e per la ricomposizione ambientale

R4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

b) ELABORATI GRAFICI, CARTOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- TAVOLA 1 – Individuazioni cartografiche (scale 1:25000 ; 1:10000)
- TAVOLA 2 – Planimetria catastale con individuazione P.R.G. (scale 1:5000 ; 1:2000) TAVOLA 3 – Planimetria stato attuale su piano a curve di livello sovrapposto a base catastale (scala 1:2000)
- TAVOLA 4 – Planimetria stato attuale a curve di livello con equidistanza di 0,5 m. (scala 1:1000)
- TAVOLA 4/A – Stato Attuale Rappresentazione tridimensionale (3D)
- TAVOLA 5 – Planimetria di progetto (scala 1:1000)
- TAVOLA 6 – Planimetria generale di ricomposizione e reinserimento ambientale a curve di livello con equidistanza di 0,5 m. (scala 1:1000)
- TAVOLA 6/A – Sistemazione Finale Rappresentazione tridimensionale (3D)
- TAVOLA 7 – Sezioni Stato attuale-Profilo di scavo-Stato finale (scala 1:1000)
- TAVOLA 8 – Documentazione fotografica e monografia dei caposaldi (scala 1:2500)

1.1.2 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

- ALLEGATO A: Lista di controllo Site, 1990
- ALLEGATO B: Matrici per la valutazione di impatto ambientale
- ALLEGATO C: Cartografie di riferimento
- ALLEGATO D: Componenti Atmosfera e Rumore
- ALLEGATO E: Autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti
- ALLEGATO F: Monitoraggi Polveri e Acustica come Protocollo ARPA Umbria (da Anno 2006 a 2015)

1.1.3 SINTESI NON TECNICA



1.1.4 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRODOTTA DAL PROPONENTE A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

- a) Piano di Gestione dei Rifiuti estrattivi, ai sensi del D.Lgs. 117/2008 con allegato: Tavola 1 – Ubicazione terre e rocce da scavo depositate in attesa per il ritombamento (scala 1:2000)
- b) Dichiarazione del proponente che il Progetto definitivo di completamento della escavazione e ricomposizione non comporta variazioni rispetto a quanto presentato a corredo dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- c) Polizza fideiussoria di cui all'art. 10 della L.R. 2/2000 e smi
- d) Relazione Integrativa con a corredo: *“Tavola 1 – Planimetria con ubicazione terre e rocce da scavo depositate in attesa per il ritombamento e ubicazione area per manutenzione dei mezzi di cantiere (scala 1:2000)”*; *“Allegato 1 – Ubicazione aree contaminate da solventi clorurati (ARPA Umbria)”*; *“Allegato 2 – Valutazione di Impatto Acustico”*.



Sezione 2 – MEMORIA SINTETICA DELL'ITER ISTRUTTORIO

- In data 02/08/2016 il Soggetto proponente, Sig. Mencarelli Alfio, in qualità di Legale Rappresentante della Società C.U.S.I Srl con sede legale nel Comune di Bastia Umbra, Provincia di Perugia, Via Romavecchia, Loc. Costano n. 22-24, CAP 06083, con nota acquisita agli atti regionali il 04/08/2016 con prot. n. 0164142, presentava istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativamente al Progetto: "COMPLETAMENTO ESCAVAZIONE, RICOMPOSIZIONE E REINSERIMENTO AMBIENTALE DI UNA CAVA ATTIVA DI GHIAIA E SABBIA (Id. cava 02518)".
- in data 28/10/2016, con nota PEC n. 0224058-2016, verificata ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs 152/2006, la completezza della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, il Servizio Valutazioni ambientali comunicava al Proponente la procedibilità dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
- nei 60 giorni utili previsti dalla normativa non perveniva alcuna osservazione da parte del pubblico.
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 4, della L. 241/90, il Servizio Valutazioni ambientali in data 04/11/2016 con Pec. n 02281997-2016, convocava per il giorno 14/12/2016 la prima riunione della Conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3 del D.lgs. 152/2006, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto in argomento. Alla suddetta riunione venivano invitati: Dipartimento del Coordinamento amministrativo - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prefetto di Perugia, Regione Umbria (Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive ai sensi della L.R. 8/2011 e della D.G.R. 1661/2012), Provincia di Perugia, Comune di Bastia, Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, ai fini della designazione dei rispettivi Rappresentanti unici, nonché la Società C.U.S.I. Srl in qualità di Proponente.
- successivamente alla convocazione della Conferenza pervenivano le seguenti comunicazioni:
 - nota del Dirigente del Servizio regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive (PEC n. 0257288-2016 del 13/12/2016), propedeutica all'espressione del parere unitario della Regione in sede di Conferenza, con la quale veniva comunicata la delega, in qualità di Rappresentante unico della Regione, del Dott. Ing. Michele Cenci e veniva anticipata la richiesta di alcuni chiarimenti ed integrazioni circa la documentazione progettuale presentata dal Proponente;
 - nota del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PEC n. 0253905-2016 del 06/12/2016), con la quale veniva comunicato quanto segue: *"poichè dal contenuto della citata nota e dagli indirizzi dei destinatari della stessa, non risultano interessate amministrazioni statali, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha competenza in ordine alla nomina del Rappresentante unico omissis che deve essere indicato solo nei casi in cui alla conferenza di servizi partecipino (anche) amministrazioni statali"*;
- il giorno 14/12/2016 si teneva la prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona. Risultavano presenti il Proponente ed i Rappresentanti unici della Regione Umbria (Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive) e del Comune di Bastia. Veniva data lettura della comunicazione del Dipartimento del Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla PEC n. 0253905-2016 del 06/12/2016. La Conferenza all'unanimità dei presenti prendeva atto dei contenuti della stessa. Il Rappresentante unico della Regione richiedeva al Proponente integrazioni ed analisi aggiuntive alla documentazione dallo stesso presentata. Il Rappresentante unico del Comune di Bastia evidenziava la necessità che il Proponente procedesse all'acquisizione della fidejussione, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 2/2000 e smi, in quanto propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva di propria competenza. La Conferenza all'unanimità dei presenti prendeva atto degli esiti della riunione sottoscrivendo il relativo Verbale.
- Successivamente alla prima riunione della Conferenza pervenivano:



- la nota dell'Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Perugia (PEC n. 0259125-2016 del 14/12/2016), con la quale veniva comunicato quanto segue: *“poichè non risultano interessate amministrazioni statali, questo Ufficio non ha competenza in ordine alla nomina del Rappresentante unico omissis il quale deve essere indicato solo nei casi in cui alla conferenza di servizi partecipino (anche) amministrazioni statali”*;
- un parere della Provincia di Perugia – Settore Ambiente e Territorio, PEC n. 0259235-2016 del 14/12/2016.
- In data 21/12/2016, con PEC n. 0264006-2016, il Servizio Valutazioni Ambientali trasmetteva copia del Verbale della prima riunione della Conferenza simultanea a tutti i Soggetti invitati, unitamente alle richieste di integrazione. Il Proponente veniva pertanto invitato a produrre quanto richiesto entro e non oltre il termine di 45 gg. dalla notifica. Nella suddetta nota veniva tra l'altro precisato che il parere della Provincia di Perugia, essendo stato rilasciato al di fuori delle modalità stabilite dalla L.241/90, artt. 14 e 14-ter, nonché delle procedure indicate nella lettera di convocazione della prima riunione della Conferenza simultanea, non sarebbe stato preso in considerazione e quindi non inoltrato al Proponente. Veniva comunque specificato che la Provincia di Perugia, tramite la partecipazione del proprio Rappresentante unico in sede di ultima riunione della Conferenza di Servizi simultanea, avrebbe comunque potuto formulare la posizione unitaria dell'Ente sul progetto in argomento.
- Il Proponente, con nota acquisita agli atti al prot. n. 0024294 del 02/02/2017, trasmetteva al Servizio Valutazioni Ambientali copia delle integrazioni richieste.
- Con nota PEC n. 0032719-2017 del 13/02/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali convocava pertanto la seconda seduta della Conferenza di VIA per il giorno 01/03/2017. A seguito delle comunicazioni pervenute in precedenza da parte del Dipartimento del Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Prefetto di Perugia, alla suddetta riunione venivano invitati: Regione Umbria (Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive ai sensi della L.R. 8/2011 e della D.G.R. 1661/2012), Provincia di Perugia, Comune di Bastia, Comunità montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, Società C.U.S.I. Srl.
- Successivamente alla nota di convocazione della seconda riunione della Conferenza, in data 24/02/2017, perveniva a mezzo fax una comunicazione da parte della Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio (Prot. C.M. n. 0001411 del 23/02/2017) nella quale veniva rappresentato quanto segue: *“... l'intero territorio del Comune di Bastia è escluso dalle zone soggette al Vincolo idrogeologico ... omissis ... e pertanto non rientra nelle competenze della Comunità montana”*.
- Il giorno 01/03/2017 si teneva la seconda ed ultima riunione, in forma simultanea e in modalità sincrona, della Conferenza di Servizi di cui all'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Risultavano presenti i Rappresentanti unici della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, e del Comune di Bastia nonché il Proponente. Riassunti gli esiti della prima seduta della Conferenza, veniva quindi data lettura della comunicazione della Comunità montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, circa la propria non competenza. Veniva quindi richiesto ai Rappresentanti unici di formulare le rispettive posizioni definitive, univoche e vincolanti e nonché di fornire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, di rispettiva competenza. Il Rappresentante unico della Regione Umbria, preso atto delle integrazioni prodotte dal Proponente, esprimeva la propria posizione favorevole alla realizzazione del progetto nel rispetto di specifiche prescrizioni. Precisava che l'AUA, rilasciata con provvedimento n. 11 del 18/11/2015 dal Comune di Bastia, resta vigente e che la stessa sarebbe stata aggiornata dal Servizio regionale competente successivamente all'esito del provvedimento di VIA. Relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale precisava altresì che lo stesso dovrà essere aggiornato con ARPA Umbria successivamente alla conclusione del presente procedimento. Al riguardo il Proponente richiedeva di poter esercire, nel frattempo, l'attività di cava in progetto rispettando il PMA attualmente vigente. La Conferenza all'unanimità accoglieva favorevolmente la richiesta ritenendo comunque garantita la continuità dell'attività di monitoraggio. Il Rappresentante unico della Regione forniva quindi copia della propria posizione producendo agli atti la nota prot. 0046699 del 01/03/2017 alla quale allegava la D.D. 1472 del 24/02/2017 del Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive avente ad oggetto: *“D.lgs 117/2008, art. 5, comma 6 – Approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi. Cava in loc. Romavecchia nel Comune di Bastia Umbra. Soc. CUSI Srl”* (Allegato A al Verbale). Chiariva infine che, relativamente alle prescrizioni in essa contenute, si sarebbe dovuto fare riferimento all'Autorizzazione



all'attività estrattiva di competenza del Comune di Bastia, costituendo detta Determinazione specifica sezione della stessa. Il Rappresentante unico del Comune di Bastia, preso atto delle integrazioni prodotte dal Proponente, esprimeva la propria posizione favorevole alla realizzazione del progetto nel rispetto di specifiche prescrizioni. Forniva quindi copia della propria posizione producendo agli atti la nota n. 6349 del 28/02/2017 alla quale allegava l'Autorizzazione all'Esercizio dell'Attività estrattiva n. 1/2017 del 28/02/2017 (Allegato B al Verbale). Specificava che detta autorizzazione comprendeva le prescrizioni di cui alla D.D. 1472 del 24/02/2017 del Servizio regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive. Il Rappresentante unico della Provincia di Perugia, preso atto delle integrazioni prodotte dal Proponente, esprimeva a verbale la propria posizione favorevole alla realizzazione del progetto nel rispetto di alcune prescrizioni riportate integralmente nel Verbale della riunione.

Al termine della discussione venivano quindi riassunti gli esiti della riunione:

- Regione Umbria, posizione unitaria definitiva favorevole con prescrizioni;
- Provincia di Perugia, posizione unitaria definitiva favorevole con prescrizioni;
- Comune di Bastia, posizione unitaria definitiva favorevole con prescrizioni.

Venivano inoltre acquisiti le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto:

- D.D. 1472 del 24/02/2017 del Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive avente ad oggetto: *"D.lgs 117/2008, art. 5, comma 6 – Approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi. Cava in loc. Romavecchia nel Comune di Bastia Umbra. Soc. CUSI Srl"*.
- Autorizzazione all'Esercizio dell'Attività estrattiva n. 1/2017 del 28/02/2017 rilasciata dal Comune di Bastia Umbra..

La conferenza simultanea di VIA approvava pertanto all'unanimità il Progetto: *"Completamento escavazione, ricomposizione e reinserimento ambientale di una cava attiva di ghiaia e sabbia (id. cava 02518)"*, proposto dalla Società C.U.S.I. srl, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite dai Rappresentanti unici.

- In data 06/03/2016, con PEC n. 0051209-2017, il Servizio Valutazioni Ambientali trasmetteva copia del Verbale a tutti i Soggetti partecipanti alla seconda ed ultima riunione della Conferenza simultanea.

Sezione 3 – PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

3.1 ANTE OPERAM

3.1.1 PRESCRIZIONI AMBIENTALI

a) MONITORAGGIO AMBIENTALE

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della Conferenza, il Proponente dovrà presentare ad ARPA Umbria l'aggiornamento del Protocollo di Monitoraggio Ambientale (PMA) sottoscritto con la stessa Agenzia in data 20/10/2003. Nel frattempo il Protocollo di Monitoraggio Ambientale attualmente in essere resta vigente secondo quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi.

3.1.2 ALTRE PRESCRIZIONI

- a) Nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS) dovranno essere inserite le seguenti prescrizioni operative:
- la velocità dei veicoli all'interno del cantiere minerario deve essere limitata, con l'apposizione di apposita cartellonistica, a 10 km/h.
 - devono essere definite le azioni da mettere in atto in caso di sversamenti accidentali di oli, carburanti, liquidi pericolosi, ecc.
- b) Dovranno essere rispettati gli obblighi manutentivi previsti dai libretti d'uso e manutenzione delle macchine e dal D.lgs. 81/2008 a garanzia della sicurezza delle maestranze e contemporanea riduzione del rischio di sversamenti accidentali di oli, carburanti, liquidi pericolosi, ecc.
- c) L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata con D.D. n. 4842 del 16/11/2015 dalla Provincia di Perugia e rilasciata dal Comune di Bastia Umbra con atto n. 11 del 18/11/2015, resta vigente e sarà aggiornata dal Servizio regionale competente a seguito degli esiti del presente provvedimento di VIA.
- d) La zona della cava dovrà essere opportunamente recintata con rete metallica o altro mezzo idoneo ad impedire l'accesso di persone o cose non autorizzate e la discarica di rifiuti di ogni genere. L'esercente, il Direttore dei Lavori e il Direttore di cava hanno in ogni caso la piena responsabilità nei riguardi della sicurezza, della tutela della pubblica incolumità e di eventuali danni in dipendenza dei lavori di cava.
- e) Il Proponente dovrà comunicare ad ARPA Umbria, con congruo anticipo, la data di inizio lavori.

3.2 - CORSO D'OPERA E POST OPERAM: REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

3.2.1 PRESCRIZIONI AMBIENTALI

a) ATMOSFERA:

1. Dovrà essere prevista la periodica bagnatura dei percorsi non asfaltati e dei cumuli di materiali polverulenti, da attuarsi in periodi particolarmente siccitosi e/o ventosi e ogni qual volta si renda necessario.
2. Per il trasporto dei materiali polverulenti all'interno del cantiere minerario e verso l'impianto di lavorazione dovranno essere utilizzati autocarri dotati di sistema di copertura/telonatura.

b) SUOLO E SOTTOSUOLO:

1. Per ogni singolo lotto di coltivazione, preventivamente all'asportazione dello strato vegetale e/o del cappellaccio, dovranno essere effettuati il campionamento e la caratterizzazione chimico fisica delle terre da scavo, ai sensi della lett. e) dell'art. 3 del D.Lgs. 117/2008 e s.m.i., che verifichi il rispetto dei requisiti di qualità ambientale ed il non inquinamento e/o la contaminazione delle stesse per il loro riutilizzo come terre non inquinate.
2. L'accumulo dei materiali non utili e non inquinati, derivanti dall'estrazione, quali il terreno vegetale, il cappellaccio, le terre non inquinate, gli sterili di coltivazione, i trovanti di terre e rocce da scavo non utilizzabili come materiali di cava o loro



associati, dovrà essere effettuato solo all'interno dell'area di cava e detti materiali dovranno essere completamente riutilizzati per i lavori di recupero delle aree coltivate. Il loro periodo di deposito non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai tre anni. L'eventuale esubero dovrà essere trattato secondo i dettami stabiliti dalla specifica normativa vigente per il loro riutilizzo all'esterno dal luogo di produzione.

3. Per lo stoccaggio temporaneo in cumuli dovrà essere garantita la stabilità delle scarpate ed impedito qualsiasi scivolamento e/o rotolamento dei materiali stoccati e gli stessi dovranno essere utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente ed, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. A tal fine detti cumuli dovranno essere obbligatoriamente rinverditi quando il loro periodo di deposito superi i dodici mesi.
4. Per l'ubicazione, il dimensionamento e l'altezza massima consentita dei cumuli dovrà essere sempre fatto riferimento a quanto approvato dall'Accertamento di Giacimento di cava e/o dall'Autorizzazione alla Coltivazione di cava in essere.
5. Per i lavori di recupero ambientale, riempimento dei vuoti e delle volumetrie risultanti dall'attività estrattiva, riambientamento, rimodellazione delle scarpate, sistemazioni ambientali ed interventi similari, dovranno essere principalmente utilizzati i materiali non utili preventivamente stoccati e di cui al punto precedente, mentre le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni, che soddisfino i requisiti disposti dal D.Lgs. 117/2008 e dalla normativa specifica vigente sul riutilizzo di terre e rocce da scavo, potranno essere utilizzate solo nel caso in cui i predetti materiali non utili presenti in cava risultino insufficienti.
6. L'eventuale utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi recuperabili, di cui al D.M. Ambiente 05/02/1998 e s.m.i., per i lavori di recupero ambientale di cui al precedente punto 3.2.5, come ipotizzato al paragrafo 8 del Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi di cui alla D.D. 1742 del 24/022017 della Regione Umbria - Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive relativo al presente progetto, dovrà essere limitato ai soli rifiuti di estrazione o assimilabili e dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine si ricorda, ai sensi dell'art. 10 punto 3) del D.Lgs. 117/08 e s.m.i., che: *"... Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti."*
7. La Soc. C.U.S.I. S.r.l. è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi prodotti, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 5-bis dall'art. 5 del D.Lgs. 117/08 e s.m.i..

c) PAESAGGIO/BENI CULTURALI:

1. Non dovranno essere apportate modifiche al tracciato individuato come "viabilità storica" dal PTCP della Provincia di Perugia, così come definito nel progetto.

3.2.2 ALTRE PRESCRIZIONI

- a) Dovranno essere rispettati gli obblighi manutentivi previsti dai libretti d'uso e manutenzione delle macchine e dal D.lgs. 81/2008 a garanzia della sicurezza delle maestranze e contemporanea riduzione del rischio di sversamenti accidentali di oli, carburanti, liquidi pericolosi, ecc.
- b) è tenuto al versamento del contributo di cui all'art. 12 della L.R. 2/2000, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti.
- c) ha l'obbligo di rispettare quanto previsto in particolare dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della L.R. 2/2000 e s.m.i..
- d) è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori, di cui all'art. 13 della L.R. 2/2000.



-
- e) Durante il trasporto del materiale estratto, gli autocarri non dovranno in alcun modo disperdere materiale sulla carreggiata stradale nel rispetto dell'art. 15, comma 1, lett f del vigente Codice della strada.
-
- f) Il titolare dell'Autorizzazione, inoltre, dovrà porre massima cura affinché l'attività direttamente connessa con l'esercizio di cava non provochi danni alla viabilità esterna e ad ogni altra opera pubblica, e a tal fine si impegna ad eseguire a proprie cure e spese, con le modalità indicate dal Comune, le operazioni di manutenzione e/o ripristino che si rendano necessarie.
-